

Titolo V - GATTI

Art. 33 - Definizione dei termini usati nel presente titolo

1. I gatti sono animali sociali che si muovono liberamente su di un territorio. La territorialità, già sancita dalla Legge 281/91 e dall'art. 111 comma 1 della Legge Regionale 33/09 è una caratteristica etologica del gatto che riconosce la specificità della specie felina di avere un riferimento territoriale, o habitat, dove svolgere le funzioni vitali.
2. Per "gatto libero" si intende l'animale che vive in libertà ed è stanziale o frequenta abitualmente lo stesso luogo pubblico o privato.
3. Per "colonia felina" si intende un gruppo di gatti che vivono in libertà e sono stanziali o frequentano abitualmente lo stesso luogo pubblico o privato.
4. La persona che si occupa della cura e del sostentamento delle colonie di gatti che vivono in libertà è denominata "gattaro" o "gattara", anche detto "tutore di colonie feline".
5. Per "Habitat" di colonia felina si intende qualsiasi territorio o porzione di esso, pubblico o privato, edificato e no, nel quale viva stabilmente una colonia di gatti liberi, indipendentemente dal numero di soggetti che la compongono e dal fatto che sia o meno accudita dai cittadini.

Art. 34 - Proprietà dei gatti liberi

1. I gatti liberi che vivono nel territorio appartengono al Patrimonio Indisponibile dello Stato.

Art. 35 - Compiti dell'Azienda Sanitaria Locale

1. L'ATS della Brianza - Dipartimento Veterinario e Sicurezza degli Alimenti di Origine Animale provvede, in collaborazione con le associazioni animaliste ed in base alla normativa vigente, alla cura e sterilizzazione dei gatti liberi reimmettendoli, in seguito, all'interno della colonia di provenienza.
2. La cattura dei gatti liberi per la cura e la sterilizzazione ai sensi della Legge 281/1991 e Legge Regionale 33/2009, potrà essere effettuata sia dall'ATS della Brianza - Dipartimento Veterinario e Sicurezza degli Alimenti di Origine Animale che da privati o da volontari di associazioni individuate e/o convenzionate dal Comune, d'intesa con l'ATS della Brianza - Dipartimento Veterinario e Sicurezza degli Alimenti di Origine Animale competente previo coordinamento con l'Ufficio Diritti Animali.
3. Chiunque intenda occuparsi di una colonia felina, dovrà provvedere alla registrazione della stessa presso il Servizio Sanità Animale della ATS della Brianza - Dipartimento Veterinario e Sicurezza degli Alimenti di Origine Animale competente per territorio compilando l'apposito modulo.

Art. 36 - Colonie feline e gatti liberi

1. Le colonie feline sono tutelate dal Comune che, nel caso di episodi di maltrattamento, si riserva la facoltà di procedere a querela nei confronti dei responsabili secondo quanto disposto dal Codice Penale.
2. Le colonie feline che vivono all'interno del territorio comunale sono censite dall'ATS della Brianza - Dipartimento Veterinario e Sicurezza degli Alimenti di Origine Animale e dall'Ufficio Diritti Animali del Comune, con la collaborazione delle associazioni e/o dei cittadini abilitati. Tale censimento deve essere periodicamente aggiornato sia al riguardo del numero dei gatti, sia in merito alle loro condizioni di salute.
3. Le colonie feline non possono essere spostate dal luogo ove abitualmente vivono; eventuali trasferimenti, per comprovate e documentate esigenze ambientali/territoriali o a tutela dei gatti o per

gravi motivazioni sanitarie, potranno essere effettuati in collaborazione con l'Ufficio Diritti Animali, la competente Unità Operativa Sanità Animale dell'ATS della Brianza - Dipartimento Veterinario e Sicurezza degli Alimenti di Origine Animale e con l'eventuale collaborazione delle associazioni animaliste.

4. È vietato a chiunque ostacolare od impedire l'attività di gestione di una colonia felina o di gatti liberi, nonché asportare o danneggiare gli oggetti utilizzati per loro alimentazione, riparo, cura.
5. Salvo che il fatto non sia sanzionato da altre disposizioni di legge, chiunque non ottempera alle disposizioni del presente articolo è soggetto al pagamento della sanzione amministrativa da euro 100,00 ad euro 300,00.

Art. 37 - Cura delle colonie feline da parte di gattari/e

1. Il Comune riconosce l'attività benemerita dei cittadini che, come gattari/e, si adoperano per la cura ed il sostentamento delle colonie feline.
2. Chiunque intenda accudire una colonia felina deve darne comunicazione al competente Ufficio Diritti Animali.
3. Qualora il competente servizio ATS della Brianza - Dipartimento Veterinario e Sicurezza degli Alimenti di Origine Animale comunichi al Comune la registrazione di una colonia felina, il Comune, con appositi cartelli, provvede a segnalarne la presenza al fine di avvisare la cittadinanza che trattasi di aree soggette a protezione e vigilanza da parte dell'Autorità Comunale e cioè degli agenti di Polizia Locale e degli altri Enti preposti.
4. Al gattaro/a deve essere permesso l'accesso, al fine dell'alimentazione e della cura dei gatti, a qualsiasi area di proprietà pubblica dell'intero territorio comunale.
5. L'accesso dei gattari/e a zone di proprietà privata è subordinato al consenso del proprietario che, tuttavia, in caso di divieto di accesso, non dovrà ostacolare in alcun modo l'uscita dei gatti dalla sua proprietà; in casi di comprovati motivi relativi alla salute e tutela di gatti liberi residenti in aree private e nell'impossibilità di accedervi, i gattari/e sottopongono e demandano le problematiche individuate all'Ufficio Diritti Animali ed alle autorità competenti, i quali con gli strumenti definiti dalla legge, promuoveranno le azioni necessarie.
6. I gattari/e sono obbligati a rispettare le norme per l'igiene e decoro del suolo pubblico, evitando la dispersione di alimenti e provvedendo, dopo ogni pasto, alla pulizia della zona dove i gatti sono alimentati. Deve essere consentita la presenza costante di contenitore per l'acqua.
7. Il Comune, al fine di tutelare i gatti che vivono in libertà e le colonie feline, provvede a sensibilizzare la cittadinanza attraverso campagne di informazione sulla tutela degli animali.
8. Salvo che il fatto non sia sanzionato da altre disposizioni di legge, chiunque non ottempera alle disposizioni del presente articolo è soggetto al pagamento della sanzione amministrativa da euro 50,00 ad euro 150,00.

Art. 38 - Cantieri

1. I vari soggetti pubblici e/o privati che intendono eseguire opere edili e/o di restauro conservativo di carattere pubblico e/o privato, i cui interventi siano ricadenti in zone ed aree interessate dalla presenza di gatti liberi o colonie feline, debbono provvedere a darne comunicazione all'Ufficio Diritti Animali, in accordo col cronoprogramma dell'esecuzione lavori, almeno 1 mese prima dell'inizio dei lavori sull'area su cui insiste la colonia. L'ufficio Diritti Animali dovrà collaborare con i suddetti soggetti all'individuazione del luogo per un'adeguata collocazione temporanea e/o permanente di detti animali e delle eventuali attività connesse.

2. Tale collocazione, di norma, deve essere ubicata in una zona adiacente il cantiere e dovrà essere in grado di ospitare tutti gli animali appartenenti alle colonie interessate dagli interventi; dovrà altresì essere consentita ai gattari/e la possibilità di continuare ad alimentare tali animali.
3. Al termine dei lavori gli animali, previa collocazione di appositi ed adeguati insediamenti, dovranno essere rimessi sul loro territorio di origine, ovvero in siti immediatamente adiacenti a quello originario di provenienza.
4. Salvo che il fatto non sia sanzionato da altre disposizioni di legge, chiunque non ottempera alle disposizioni del presente articolo è soggetto al pagamento della sanzione amministrativa da euro 100,00 ad euro 300,00.

Art. 39 - Custodia di gatti di proprietà

1. È fatto assoluto divieto di custodire i gatti, anche per breve tempo, in terrazze o balconi senza possibilità di accesso all'interno dell'abitazione, ovvero in rimesse o cantine.
2. Al fine di evitare e contenere l'incremento della popolazione felina, nel caso i gatti di proprietà vengano lasciati liberi di uscire dall'abitazione e di vagare liberamente sul territorio, è fatto obbligo ai proprietari e/o detentori di provvedere alla loro sterilizzazione.
3. Salvo che il fatto non sia sanzionato da altre disposizioni di legge, chiunque non ottempera alle disposizioni del presente articolo è soggetto al pagamento della sanzione amministrativa da euro 100,00 ad euro 300,00.